

**MUSEO
NAZIONALE DEL
RISORGIMENTO
ITALIANO**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza per gli anni 2024-2026**

TORINO, DICEMBRE 2023

Indice

Premessa.....	2
Introduzione	3
<u>I. Quadro sintetico del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano</u>	3
I.1 Il Museo e la sua missione.....	3
I.2 Il sistema di governance del Museo.....	4
I.3 Il sistema regolamentare del Museo	6
I.4 Il quadro normativo di riferimento	6
Parte Prima	10
<u>II. Il Piano Triennale</u>	10
II.1 Premessa.....	10
II.2 Nomina del RPCT e adozione del Piano	10
II.3 La metodologia seguita per la gestione del rischio.....	10
II.4 Il trattamento del rischio e l'adeguamento alla L. 190/2012	11
II.5 Obiettivi strategici.....	11
II.6 I contenuti del Piano e le misure anticorruzione	12
Parte Seconda	16
<u>III. La Trasparenza</u>	16
III.1 Il quadro normativo di riferimento.....	16
III.2 Principi e linee direttive del Museo	17
III.3 La sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”	18
III.4 Trasparenza e privacy	18
III.5 Obiettivi operativi in tema di trasparenza	19
III.6 Accesso civico	19
III.7 Iniziative per la trasparenza	19
Considerazioni finali	20
<u>IV. Il Sistema disciplinare</u>	20
<u>V. Il Monitoraggio del Piano</u>	20
<u>VI. Approvazione del Piano</u>	21

PREMESSA

Il presente documento contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 (di seguito P.T.P.C.T.), che costituisce il documento programmatico adottato dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (di seguito Museo) in attuazione della L. 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione» e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale il Museo individua le misure ritenute più idonee per prevenire o ridurre i rischi di corruzione e di illegalità, nell'ottica di promuovere e diffondere i principi e la cultura della legalità, della correttezza e della trasparenza nei diversi livelli decisionali ed operativi coinvolti.

Il presente P.T.P.C.T., in cui sono ricompresi i provvedimenti volti a garantire la trasparenza, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012.

Il P.T.P.C.T. del Museo è adottato sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella determinazione n. 8 del luglio 2015 in ordine all'applicazione agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle richieste pervenute al Museo dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, che hanno identificato il Museo quale ente di diritto privato in controllo pubblico.

È inoltre opportuno precisare che il concetto di corruzione di cui al presente piano, così come interpretato dall'ANAC, comprende non solo le situazioni che hanno rilevanza penale ma tutte quelle cosiddette di "cattiva amministrazione", cioè situazioni in cui interessi privati possano condizionare impropriamente l'azione del Museo.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di "cattiva amministrazione" faranno riferimento a tutte le attività svolte dal Museo. Tuttavia, come meglio illustrato in seguito, considerato a) che il Museo non autorizza, concede o eroga vantaggi economici; b) la ridotta struttura operativa dell'ente e la limitata capacità di spesa, sostanzialmente limitata all'ordinaria amministrazione, la valutazione del rischio è stata delimitata a solo due fra le quattro aree di rischio obbligatorie, così come individuate dall'art.1 comma della L. 190/2012, e precisamente:

- l'acquisizione e progressione del personale;
- l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Considerato il ridotto numero di personale dipendente, si è ritenuto di non poter applicare la rotazione del personale (art.1, comma 5 lett. b) della L. 190/2012), che metterebbe a dura prova l'efficienza degli uffici. Allo stesso modo, non si è ritenuto di adottare procedure specifiche per selezionare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, sebbene ad essi sarà destinata un'adeguata formazione sulla materia.

Il presente documento si compone di:

- un'Introduzione, che fornisce un quadro sintetico del Museo e della normativa di riferimento in materia di Anticorruzione e Trasparenza;
- la Parte Prima (*Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*), che descrive il processo di adozione del Piano, le misure di prevenzione adottate, nonché il programma delle misure da adottare;
- la Parte Seconda (*La trasparenza*), che individua le misure per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza;
- una parte conclusiva, relativa al sistema disciplinare, al monitoraggio e all'approvazione del P.T.P.C.T.

INTRODUZIONE

I. QUADRO SINTETICO DEL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO

I.1 IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO E LA SUA MISSIONE

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (di seguito Museo), eretto in Ente Morale con Regio Decreto 8 dicembre 1901, n. 360 è il più antico e il più noto tra i musei di storia patria italiani, l'unico a essere "nazionale". Esso è un ente privato senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica e vigilato dalla Prefettura di Torino ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Fu fondato nel 1878 dopo la morte del re Vittorio Emanuele II come «Ricordo nazionale di Vittorio Emanuele II» e destinato alla Mole Antonelliana, all'epoca in via di completamento. L'obiettivo era di unificare in un solo edificio il simbolo della città di Torino e l'esposizione della memoria dell'unificazione italiana appena conclusa. Dopo alcune esposizioni provvisorie e parziali (nell'Esposizione generale italiana del 1884 con materiali provenienti da tutta l'Italia e nel 1899), il Museo fu aperto al pubblico nella Mole Antonelliana nel 1908 con un primo allestimento completo. Nel 1938 fu trasferito al piano nobile del Palazzo Carignano, comprendendovi le due aule parlamentari autentiche ivi esistenti: a) quella della camera subalpina, l'unica in Europa tra quelle nate dalle costituzioni del 1848 ad essere sopravvissuta integra e monumento nazionale dal 1898; b) la grandiosa aula destinata alla camera del Regno d'Italia, con le volte affrescate da Francesco Gonin, realizzata fra il 1864 e il 1872.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Museo, «il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, eretto in Ente morale con regio decreto 8 Dicembre 1901, n. 360, ha sede permanente nel Palazzo Carignano di Torino. Esso è un'istituzione senza fini di lucro al servizio della collettività, aperta al pubblico, con lo scopo di raccogliere, studiare, conservare, diffondere la conoscenza, esporre con finalità di studio e di didattica le testimonianze di ogni genere relative al Risorgimento Italiano nel più vasto ambito dei processi di nazionalità dell'epoca, nonché di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica negli ambiti di cui sopra. Al Museo è annessa una Biblioteca specializzata, con archivio storico, emeroteca, gabinetto delle stampe. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, il Museo può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente.»

Il Museo è anche in relazione con enti preposti alla ricerca, quali le università e gli istituti superiori di ricerca e fornisce supporto ai progetti di studio svolgendo attività di ricerca e fornisce supporto ai progetti di studio svolgendo attività di ricerca e formazione. Collaborazioni e scambi avvengono anche con altri settori operanti nell'ambito culturale, sia locali (associazioni, volontari) che esterni (enti pubblici e privati).

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, alla gestione del Museo si provvede con le seguenti entrate:

- a) redditi di patrimonio;
- b) provento dei biglietti d'ingresso, bookshop, merchandising e delle attività svolte dal Museo;
- c) contributi stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e/o da altri Ministeri;
- d) contributi stanziati dalla Regione Piemonte;
- e) contributi in denaro e sotto forma di prestazioni e di servizi da parte del Comune di Torino, come da apposita convenzione;
- f) proventi di qualunque natura che pervengano a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati.

Per adempiere alle mansioni citate, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano richiede ai propri dipendenti, a tutti i suoi collaboratori, organi di controllo, consulenti, fornitori e clienti nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei più elevati standard etici e di professionalità.

I.2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE DEL MUSEO

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, sono organi del Museo:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio d'Indirizzo

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, le funzioni d'indirizzo e controllo anche di merito sulla realizzazione delle attività del Museo sono esercitate dal Consiglio d'Indirizzo, composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, due dei quali nominati dalla Città di Torino, due dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, il Presidente della Regione Piemonte o un suo designato e fino ad un massimo di quattro cooptati dai cinque precedenti fra personalità e in rappresentanza di enti, fondazioni, istituti di credito, assicurativi e finanziari, aziende che possano contribuire alla valorizzazione, sviluppo, funzionamento e diffusione della conoscenza del Museo.

Il Consiglio d'Indirizzo nomina nel suo seno il Presidente, nonché i componenti del Consiglio di Gestione e il Direttore scientifico del Museo.

Le cariche del Consiglio d'Indirizzo non comportano emolumenti.

Il Consiglio di Gestione

L'articolo 6 dello Statuto stabilisce che il Museo è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da cinque componenti, di cui uno è il Presidente del Consiglio d'Indirizzo con funzione di Presidente e gli altri quattro sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo fra i propri componenti.

Sulla base dell'articolo 7 dello Statuto, il Consiglio di Gestione nomina il Direttore Operativo e il Conservatore del Museo (unificabili nella medesima persona); nomina il Direttore e il Conservatore della Biblioteca (unificabili nella medesima persona); nomina il Segretario del Consiglio, determinando i rispettivi compiti operativi e le rispettive retribuzioni. Il Consiglio può affidare le funzioni di Direttore Conservatore della Biblioteca al Direttore Operativo e Conservatore del Museo. Il Consiglio designa pure il Tesoriere.

La carica di Consigliere di Gestione non comporta emolumenti, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese e il gettone di presenza.

Il Presidente

A mente dell'articolo 9 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza del Museo nei confronti dei terzi ed in giudizio e intrattiene i necessari rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati; convoca, presiede e dirige il Consiglio di Gestione; sovrintende a tutte le attività del Museo e alle responsabilità direttamente attribuite al Segretario e al Direttore Operativo.

Il Collegio dei Revisori

Il riscontro sulla gestione del Museo è affidato a un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi: il Ragioniere Capo del Comune di Torino o un suo designato, un membro nominato dalla Corte dei Conti ed un membro nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I membri

nominati dalla Corte dei Conti e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali durano in carica tre anni.

I Revisori esaminano il conto consuntivo ed esprimono il proprio parere mediante relazione allegata al conto stesso prima che sia presentato al Consiglio d'Indirizzo. I Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Ai Revisori dei conti compete il riconoscimento economico deliberato dal Consiglio d'Indirizzo. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Il personale

Alla data della redazione del seguente piano, il Museo dispone di 10 dipendenti subordinati. L'organico del Museo è così composto:

- 1 Direttore del Museo e Conservatore della Biblioteca (assunto con un contratto quadriennale di dirigente);
- 7 impiegati a tempo indeterminato;
- 1 impiegato a tempo determinato;
- 1 operaio a tempo indeterminato;
- 2 impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 1 fornitore a partita iva per i servizi di Ufficio stampa e comunicazione;
- Sono inoltre presenti nel Museo n. 27 guide interne e n. 26 addetti alle sale (solo 9 presenti contemporaneamente) il cui servizio è appaltato ad una ATI, tramite bando della Città di Torino.

ORGANIGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2023

ORGANIGRAMMA AL
31.12.2023



I.3. IL SISTEMA REGOLAMENTARE DEL MUSEO

L'attività del Museo è ordinata da una serie di regolamenti, tra cui i seguenti:

- *Raccolta delle disposizioni regolanti l'attività*, approvata dal Consiglio Direttivo nelle riunioni del 23 febbraio 2005, del 9 giugno 2005 e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni generali e una serie di regolamenti specifici: «Regolamento per l'accesso dei visitatori al Museo e alle mostre temporanee» (10 novembre 1998, 23 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni); «Regolamento per l'accesso alla Biblioteca, agli archivi storici, al gabinetto iconografico, per la consultazione e la riproduzione» (29 ottobre 2002, 23 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni); «Procedura per le riproduzioni» (23 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni); «Procedura per le donazioni al Museo» (23 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni); «Procedura per i prestiti temporanei di opere (23 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni);
- *Regolamento per le spese in economia*, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 22 gennaio 2008, e successive modifiche;
- *Regolamento per l'utilizzo delle sale eventi*, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 14 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- *Codice Etico*;
- *Procedura sul whistleblowing*.

I.4 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La redazione del P.T.P.C.T. tiene conto, in primo luogo, della normativa che disciplina i temi della prevenzione e del contrasto alla corruzione e della trasparenza nonché, sotto il profilo interpretativo, delle indicazioni fornite dal P.N.A.

L'inquadramento normativo di riferimento è il seguente:

- L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», che rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica Amministrazione;
- «Linee d'indirizzo del Comitato interministeriale» (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione del P.N.A.;
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190»;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)»;
- Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 «Aggiornamento 2015 al P.N.A.»;
- Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante «Linee guida in materia di accertamento

- delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili»;
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttive della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
 - Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui si approva l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 - Determinazione ANAC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013»;
 - L. 17 ottobre 2017, n. 161 recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
 - Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
 - Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. In tale occasione, l'Autorità – oltre a fornire approfondimenti mirati – ha reso noti gli esiti di uno studio sul livello d'implementazione dei sistemi di controllo interno nell'ambito delle Ente in controllo pubblico;
 - Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, nella quale l'Autorità ha colto l'occasione per una ricognizione della prassi e della regolamentazione già diramata al fine di fornire alcune importanti precisazioni in tema di gestione del rischio e di metodologie di analisi del rischio;
 - Nel corso dell'anno 2022, è stato inoltre adottato il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, approvato dal Consiglio dell'Autorità, in data 2 febbraio 2022, del quale si è tenuto conto per l'aggiornamento del presente Piano;
 - Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
 - Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, con cui è stato adottato il PNA 2022, sulla cui base è stato elaborato il presente Piano Triennale;
 - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti);
 - Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023: “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;
 - Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 che ha aggiornato il PNA 2022 tenendo conto dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti.

I Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono presentare, dunque, i seguenti contenuti minimi, indicati nel P.N.A. nonché nella Determinazione ANAC n. 1134/2017:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della programmazione della formazione, di livello generale e specifico, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure e controlli in essere per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi, anche ai fini del monitoraggio annuale del RPCT sul Piano e sulle misure di prevenzione ivi previste (sistema dei controlli e monitoraggio);
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice etico per i dipendenti e i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività svolte;
- definizione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- tutela del dipendente che segnali episodi d'illecito (cd. *whistleblower*), nel rispetto del d.lgs. 24/2023;
- introduzione di cause d'inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, con riferimento agli incarichi di amministratore e agli incarichi dirigenziali;
- strutturazione di una sezione del sito istituzionale dell'ente («Amministrazione Trasparente») per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, anche ai fini del cd. accesso civico, semplice e generalizzato (art. 5 e ss.);
- adozione di misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001);
- adozione di misure in termini di rotazione del personale ovvero misure alternative (quali la cd. "segregazione delle funzioni" o la "condivisione" dei processi) atte ad evitare il cristallizzarsi di relazioni tra i dipendenti dell'Ente e la rispettiva utenza esterna.

La definizione di corruzione rilevante ai fini della predisposizione dei P.T.P.C.T., secondo quanto affermato dall'ANAC in occasione del P.N.A. 2015, deve intendersi in senso allargato, in modo da ricomprendere quanto segue:

- a) l'intero novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e precisamente:
 - peculato (art. 314);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316);
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter);
 - concussione (art. 317);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);

- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee ed Stati esteri (art. 322 bis);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334, c.p.);
- violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

b) La cd. *maladministration*, ossia le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Nella Determinazione ANAC. n. 12/2015, riconfermata nel PNA 2019-2021, si sottolinea che, con riferimento alla *maladministration*, «occorre, [...] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.»

PARTE I

II. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL MUSEO

II.1 PREMESSA

Il Museo Nazionale del Risorgimento è un ente privato senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica, vigilato dalla Prefettura di Torino ai sensi dell'art. 25 del Codice civile. L'attività del Museo è quella di raccogliere, studiare, conservare, diffondere la conoscenza, esporre con finalità di studio e di didattica la testimonianza di ogni genere relative al Risorgimento nel più vasto ambito dei processi di nazionalità dell'epoca nonché di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica negli ambiti di cui sopra. Al Museo è annessa una Biblioteca specializzata con archivio storico, emeroteca e gabinetto delle stampe.

Al solo fine di supporto della sua attività istituzionale, il Museo esercita anche delle iniziative commerciali: bookshop e affitto di ambienti individuati per iniziative culturali ed eventi (incontri, matrimoni, ricevimenti, ecc.).

L'organo di controllo del Museo è il Collegio dei Revisori dei Conti.

II.2 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E ADOZIONE DEL PIANO

L'art. 1, co. 7 della L. n.190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (di seguito RPCT) per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal Piano Nazionale Anticorruzione agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il RPCT è stato individuato nella dott.ssa Ambra Nipote Bellan. La durata dell'incarico del RPCT scade al termine della vigenza del presente Piano.

La nomina del RPCT è pubblicata sul sito internet del Museo e trasmessa all'ANAC.

Le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con il Collegio dei Revisori dei Conti, che informa il RPCT in merito ad eventuali circostanze che reputa possano essere rilevanti anche ai fini del sistema di prevenzione della corruzione.

In ogni caso, tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Museo:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel piano;
- segnalano le situazioni d'illecito e segnalano propri casi di conflitto di interesse.

Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione indicate nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti.

II.3 LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il presente Piano è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione del Museo e dell'attività concretamente svolta dallo stesso. La gestione del rischio - coerentemente con le indicazioni diramate dall'ANAC - da ultimo con l'all. 1 al PNA 2019 - ha richiesto un approfondimento in diverse fasi:

- Fase 1: analisi del contesto interno ed esterno;
- Fase 2: valutazione del rischio (sua identificazione, analisi e ponderazione);
- Fase 3: trattamento del rischio (programmazione e progettazione delle misure di prevenzione).

Da tale analisi è emerso che le attività dell'Istituto non presentano particolari rischi legati alla

corruzione. Il grado di rischio di ciascuna attività è specificato nella tabella di seguito.

SETTORE	ATTIVITÀ	RISCHIO
DIREZIONE	Gestione del personale Gestione operativa Rapporti con le istituzioni	MEDIO-BASSO
SEGRETERIA	Gestione Agenda del Presidente Gestione archivistica	BASSO
AMMINISTRAZIONE	Pagamento fornitori Emolumenti al personale Contabilità finanziaria e di bilancio Gestione vendite e spedizioni Gestione del patrimonio (contratti, gare, convenzioni)	MEDIO-BASSO
BIBLIOTECA E ARCHIVIO ICONOGRAFICO	Attività di conservazione e catalogazione Apertura e servizi al pubblico	BASSO
COMUNICAZIONE ED EVENTI	Manifestazioni Tirocini formativi Affitto degli ambienti	BASSO
UFFICIO TECNICO	Attività di ordinaria manutenzione	BASSO

II.4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ADEGUAMENTO ALLA L. 190/2012

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia quello del trattamento del rischio, è consistita nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di valutazione del rischio.

Le linee guida dell'ANAC individuano le seguenti misure minime che si devono adottare:

- codice di comportamento;
- trasparenza;
- inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- formazione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti;
- rotazione o misure alternative;
- monitoraggio.

II.5 OBIETTIVI STRATEGICI

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento per la definizione del presente P.T.P.C.T ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di

un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento del Museo a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nello specifico, sulla base delle considerazioni generali che precedono, è necessario:

- evidenziare come il Museo abbia adottato le misure anticorruzione previste dalla normativa di riferimento;
- dare attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- prevenire i fenomeni di corruzione in merito ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita al personale del Museo preordinato a trarne un vantaggio privato personale.

A tale riguardo, come espressamente previsto dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012, modificata dal D. Lgs. n. 97/2016, il Consiglio d'Indirizzo del Museo, nell'approvare il presente Piano, ritiene che gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza dell'Istituto per l'anno 2024 e per gli anni successivi consistano nel:

- completamento dell'operatività del sistema di controllo ex L. 190/2012;
- garanzia della tempestiva pubblicazione dei dati per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria e la celere evasione delle eventuali richieste di accesso civico.

II.6.I CONTENUTI DEL PIANO E LE MISURE ANTICORRUZIONE

Il P.T.P.C.T deve individuare una serie di iniziative e azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto rispetto alle novità introdotte dalla normativa di riferimento.

Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che sono adottate dal Museo.

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Il Piano deve individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di corruzione.

Fra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate, in prima istanza, quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della L. 190/2012 (autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; selezione e gestione del personale).

Il Museo ha individuato le aree a maggior rischio di corruzione attraverso una ricognizione della propria attività, effettuata con il supporto di tutte le figure coinvolte.

Le attività e le funzioni del Museo sono da individuarsi nei seguenti processi, identificati come aree comuni e obbligatorie di cui all'art. 1, co. 16, della L. n. 190/2012:

- processo finalizzato all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processo finalizzato all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Codice di comportamento

Il Codice Etico (di seguito Codice) ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici adottati nelle pubbliche amministrazioni. In caso d'inosservanza delle disposizioni del codice possono essere adottate le conseguenti misure disciplinari.

Il Codice si rivolge a tutto il personale del Museo (Direttore, impiegati, collaboratori), compresi il Consiglio d'Indirizzo, il Consiglio di Gestione e il Segretario, nonché tutti i soggetti aventi rapporti

contrattuali con il Museo stesso.

Il Museo provvederà a verificare periodicamente che il Codice continui ad essere attuale ed idoneo ai fini della prevenzione della corruzione ed eventualmente ad adeguarlo, attraverso la sua revisione, prendendo a riferimento quanto previsto dalle novelle legislative in materia che potrebbero intervenire.

Il testo del Codice Etico del Museo è pubblicato sul sito web istituzionale.

Inconferibilità di incarichi di amministratore e di incarichi dirigenziali, e incompatibilità specifiche per posizioni di amministratore e posizioni dirigenziali.

È previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. I del D. Lgs. n. 39/2013 e cioè «gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato» e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per quanto riguarda il tema delle ipotesi d'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti, il D. Lgs. n. 39/2013 ha previsto le seguenti situazioni d'inconferibilità, in presenza delle quali è vietato assegnare incarichi dirigenziali a:

- soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- incompatibilità fra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
- incompatibilità fra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause d'inconferibilità, che comportano la preclusione dell'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause d'incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili.

Va precisato, tuttavia, che all'interno del Museo l'unica figura dirigenziale (il Direttore) non presenta a oggi profili d'inconferibilità.

Il Museo adotterà le misure organizzative necessarie ad assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione d'insussistenza delle cause d'inconferibilità e d'incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, chiedendo loro di rilasciare espressa dichiarazione in proposito. In particolare:

- negli atti di attribuzione degli incarichi saranno inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento degli incarichi stessi;
- i soggetti interessati dovranno sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e nelle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39/2013) sull'insussistenza delle cause d'inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013, che sarà pubblicata sul sito internet del Museo;
- il RPCT potrà effettuare, in qualsiasi momento, una verifica a campione in merito alle dichiarazioni prodotte.

Per quanto concerne gli incarichi già affidati, i singoli soggetti sono formalmente impegnati a comunicare ogni variazione in materia.

Il RPCT ha la responsabilità di verificare il rispetto delle disposizioni in materia d'inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi previste dal medesimo decreto.

Qualora, all'esito della verifica, risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Presidente o il Direttore, nell'ambito delle rispettive prerogative, si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013.

La situazione d'inconferibilità non può essere sancita ove le cause d'inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note al Museo e siano rese palesi nel corso del rapporto; il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime pubbliche amministrazioni.

Gestione di potenziali conflitti di interesse

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis della l. n. 241/1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interessi. La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il soggetto competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interessi anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Anche l'art. 6 del D.P.R. 62/2013 ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interessi e tale obbligo era stato recepito dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nonostante l'art. 16 del nuovo Codice Appalti (d.lgs. 36/2023) rechi una formulazione meno articolata rispetto all'art. 42 del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi ancora attuale la definizione fornita da ANAC con le Linee Guida n. 15 del 12 luglio 2019, in cui il conflitto di interessi è definito come la: "*situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara*".

Nel Codice Etico del Museo è stabilito l'obbligo, per tutto il personale, di segnalazione dei conflitti di interessi e conseguente astensione.

Nel corso dell'anno 2024 il RPCT, con la collaborazione dell'Ufficio Acquisti, coltiverà le azioni necessarie per l'implementazione di ulteriori procedure da utilizzare nell'ambito dei processi di acquisto, in relazione ai vari soggetti che intervengono nell'ambito del ciclo di vita dell'affidamento, e secondo le indicazioni operative di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 15 e del P.N.A. 2022.

Rotazione del personale e compartecipazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera la rotazione ordinaria del personale una misura organizzativa generale di prevenzione della corruzione, destinata ad operare nella fase fisiologica della vita dell'Amministrazione al fine di limitare il consolidarsi di relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il rilievo attribuito alla misura della rotazione si basa sul convincimento che l'alternanza nelle funzioni riduca il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti, e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Quanto alla rotazione straordinaria, occorre evidenziare che essa rappresenta una misura di carattere successivo, destinata a operare nella "fase patologica" della vita della Pubblica Amministrazione, ossia a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Quanto al presupposto di operatività della rotazione straordinaria, deve ritenersi che l'avvio del procedimento penale coincida con l'atto processuale con cui è disposto il giudizio a opera del giudice.

All'interno del Museo, la rotazione ordinaria del personale risulta difficilmente praticabile rispetto ad alcune posizioni, poiché si tratta di una piccola organizzazione con ruoli definiti e professionalità

specifiche che comportano, quindi, l'infungibilità delle stesse, pena il verificarsi di malfunzionamenti o inefficienze.

Pertanto, al fine di rafforzare i presidi di controllo, si favorisce la compartecipazione e la condivisione tra più persone dello svolgimento dei procedimenti più rischiosi.

Acquisizione e progressione del personale

Considerato l'esiguo numero di addetti, la selezione e gestione del personale, nonché la valutazione su eventuali premi o progressioni di carriera è demandata al Direttore, che ne riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Gestione, il quale assume le relative deliberazioni. La retribuzione e gli eventuali premi del Direttore sono deliberati, dopo approfondita disamina, dal Consiglio di Gestione.

Whistleblowing

Il *whistleblowing* è divenuto, prima con l'approvazione della L. 190/2012, poi con la legge 179/2017 e il d.lgs. 24/2023, uno dei principali istituti per la prevenzione della corruzione, mutuato dall'esperienza dei Paesi anglosassoni.

L'ordinamento italiano ha fatto proprio tale principio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Fra tutte le misure, questa è certamente, fra quelle che più richiedono, non solo la messa a punto di aspetti organizzativi e procedurali nuovi, ma anche un cambiamento culturale che produca un atteggiamento positivo e favorevole verso l'istituto.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», ha regolato la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, integrando la normativa già esistente per i dipendenti pubblici e introducendo nuovi strumenti per i lavoratori del settore privato.

È poi intervenuto il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale normativa rafforza la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela dalle ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o divulgazione pubblica, la quale viene, tra l'altro, estesa ai soggetti diversi dal segnalante che siano destinatari delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023.

In tale quadro d'insieme, il RPCT è il fulcro della gestione del processo di *whistleblowing* all'interno del Museo, in quanto gestore del canale interno di segnalazione. In particolare, tale canale interno prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica crittografata, accessibile al link <https://museorisorgimentotorino.whistleblowing.it/>, nonché la possibilità di effettuare segnalazioni in forma orale richiedendo un appuntamento al RPCT.

A tal proposito proseguirà l'attività di formazione del personale in merito al *whistleblowing*, al fine di diffonderne la conoscenza e promuovere la cultura della trasparenza e del contrasto alla corruzione.

Formazione

La centralità della formazione è affermata già nella L. 190/2012 (art. 1, c. 5, lett. b, c. 9, lett. b, c. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire.

Il Museo si pone l'obiettivo di promuovere, per l'anno 2024 e per quelli a seguire, iniziative formative per i propri dipendenti legate alla disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza.

PARTE II

III. LA TRASPARENZA

III.1. Il quadro normativo di riferimento

La legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La trasparenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

In merito, l’art. 11, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come novellato dall’art. 24-bis del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, ha esteso la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle Fondazioni e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o digestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Con riferimento agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, peraltro, ulteriori profili interpretativi della normativa sono stati esposti nella Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, recante «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Quest’ultima, in particolare, ha previsto che per gli enti in controllo pubblico «[...] considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale». In particolare, nell’allegato 1 alla suddetta Determinazione sono stati indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad osservare.

Come anticipato sopra, la disciplina in materia di trasparenza è stata innovata ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. “Decreto Trasparenza”).

Il Decreto ha ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell’ordinamento giuridico nazionale ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Relativamente all'ambito soggettivo, l'art. 2-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ribadisce, coerentemente a quanto già indicato dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017, che gli enti in controllo pubblico sono sottoposti alla «medesima disciplina» prevista per le PA propriamente intese, «in quanto compatibile».

Al fine di chiarire i termini della riforma, l'ANAC è intervenuta a mezzo della Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

In tali «Linee guida» vengono ricapitolati i principali punti di attenzione del Decreto Trasparenza, con particolare riguardo a:

- la programmazione della trasparenza;
- l'articolazione delle responsabilità all'interno dei vari enti;
- la qualità di dati pubblicati;
- l'istituto dell'accesso civico;
- i nuovi obblighi di pubblicazione e quelli non più vigenti.

Quanto agli obblighi di pubblicazione, le «Linee guida» evidenziano come le modifiche introdotte all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 abbiano interessato sia le amministrazioni che gli enti in controllo pubblico. Con riguardo a tali ultimi soggetti, l'ANAC - nel rinviare a prossime Linee guida dedicate per eventuali specificazioni - osserva che «[...] Al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della «compatibilità» va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti».

Nella presente Sezione sono descritte le misure volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e alla corretta articolazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, conformemente a quanto indicato dall'ANAC.

III.2. Principi e linee direttrici del Museo

Il Museo - ferme restando le considerazioni svolte nelle precedenti programmazioni relativamente al perimetro dei dati da pubblicare nel bilanciamento con ulteriori beni da tutelare (salute, sicurezza, ordine pubblico, etc.) - condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Museo assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale -

Sezione «Amministrazione Trasparente» - nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. n. 33/2013, e segnatamente:

- la tempestiva, esaustiva e corretta pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale, anche sotto il profilo del formato da utilizzare e delle disposizioni in merito al riutilizzo;
- la piena accessibilità ai dati aziendali nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- il costante adeguamento dei propri sistemi alle modifiche normative e di prassi.

III.3. La Sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”

Il Museo ha costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che dovrà essere articolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla Determinazione n. 1134/2017.

Il Museo, per il tramite del RPCT e dei suoi Referenti, eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di tempestività ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. Il personale afferente ai vari Uffici, ciascuno per la propria area di competenza, supporta il RPCT relativamente:

- 1) alla raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) al trasferimento dei dati;
- 3) all'aggiornamento e monitoraggio dei dati.

L'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

La Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 ha precisato che: “nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni”. Si precisa, pertanto, che nel Museo è stato incaricato il medesimo RPCT di redigere la predetta attestazione.

III.4. Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili.

Il legislatore ha, inoltre, previsto precisi limiti al c.d. “accesso civico”, ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

In particolare, l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione dedica un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e l'attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla PA.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal nuovo D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

Occorre, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati

personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Tali valutazioni saranno, dunque, frutto del coordinamento del RPCT con il DPO nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016.

III.5 Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa

In continuità con la pregressa programmazione, si confermano i seguenti obiettivi ultronei rispetto a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento:

- un ampio coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nel processo di elaborazione del Piano;
- l'implementazione e attuazione dei sistemi di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative;
- l'ampliamento del novero dei dati pubblicati (anche attraverso il coinvolgimento e la richiesta del parere degli stakeholder), finalizzato a garantire il controllo sociale dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'Ente, nonché dei dati che riguardano la gestione e l'uso delle risorse, i procedimenti, le attività dei singoli uffici, la performance, i servizi e i costi a essi imputati etc.;
- una maggiore attenzione all'usabilità dei dati pubblicati;
- un'attenta gestione delle specifiche responsabilità riconosciute ai Responsabili delle Strutture del Museo;
- la rilevazione, mediante appositi strumenti, del livello di soddisfazione degli utenti in merito alla sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale del Museo.

III.6 Accesso civico

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, per gli enti in controllo pubblico, la Determinazione ANAC n. 1134/2017, nonché, nei limiti di applicabilità, la Delibera ANAC n. 50/2013), il Museo si dota di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del surrichiamato Decreto Trasparenza.

Le istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, possono essere trasmesse tramite e-mail all'indirizzo trasparenza@museorisorgimentotorino.it mediante i format reperibili sul sito del Museo, Sezione "Amministrazione Trasparente", "Accesso Civico". Il RPCT è il soggetto deputato a gestire tali richieste di accesso e a tenere il registro degli accessi.

III.7 Iniziative per la Trasparenza

Il Museo, per il prossimo triennio, ha in programma la realizzazione d'iniziative volte a favorire e garantire la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, quali, ad esempio l'attività di promozione e di diffusione dei contenuti del piano. Tali iniziative sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione del personale del Museo alla promozione della trasparenza e dell'integrità.

Il RPCT organizzerà, in base anche alle risorse economiche disponibili, corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, di preferenza in concomitanza con analoghi eventi formativi previsti dal sistema di controllo, che coinvolgono tutto il personale dipendente. In alternativa, il RPCT potrà anche fornire al personale pubblicazioni specifiche in materia.

CONSIDERAZIONI FINALI

IV. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione, da parte dei dipendenti ovvero di altri soggetti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012. Si applica, in ogni caso, il C.C.N.L. di riferimento, cui si rinvia.

In particolare sono previste:

a) Misure nei confronti dei dipendenti

I procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare di cui sopra è soggetto a costante verifica da parte del RPCT e delle funzioni a ciò deputate.

b) Misure nei confronti dei soggetti apicali (amministratori e revisori)

In caso di violazione del Piano da parte di soggetti apicali diversi dai dipendenti (quali gli Amministratori e i Revisori) il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

c) Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con il Museo (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà del Museo inserire nei relativi contratti.

IV. MONITORAGGIO DEL PIANO

IV.1 Monitoraggio e aggiornamento del Piano

Come previsto nell'ambito della Determinazione ANAC n. 1134/17 gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

I medesimi Enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/13, come declinati dalla citata Determinazione.

Nell'ambito del Museo, il RPCT provvede al monitoraggio periodico (e, comunque, semestrale) sullo stato di attuazione delle misure programmate nel presente Piano e alla verifica delle pubblicazioni sulla Sezione Amministrazione Trasparente.

IV.1.1 Metodologia sottostante al monitoraggio

Il RPCT procede alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le seguenti azioni complementari:

- a) Monitoraggio di primo livello: raccolta d'informazioni, anche attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio elaborate dal RPCT medesimo. Tale monitoraggio: (i) è esteso a tutti gli Uffici e tutti i processi; (ii) è svolto 2 volte / anno.
- b) Monitoraggio di secondo livello: verifiche e controlli, anche documentali, presso le strutture organizzative, previa elaborazione di un Piano di audit. Il RPCT, a valle dell'audit, redige un apposito audit report. Tale monitoraggio: (i) è campionario (l'identificazione del campione segue una logica che compendia la rischiosità dei processi e criteri di rotazione; (ii) riguarda specifici processi, come oggetto di campionamento; (iii) è svolto 1 volta / anno.

In caso di evidenza negativa o segnalazione di un fatto illecito riconducibile alla nozione di "corruzione" come considerata nel presente Piano, il RPCT procede ad espletare verifiche al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte dell'Ufficio sottoposto a verifica, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 840/2018.

IV.1.2 Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione

Il monitoraggio della trasparenza - oltre all'attestazione annuale sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione - si articola su due livelli:

- 1) Primo livello - autovalutazione dei Responsabili: ciascun Responsabile provvede al monitoraggio in merito alle pubblicazioni di competenza. Gli esiti del monitoraggio in autovalutazione sono trasmessi al RPCT;
- 2) Secondo livello - monitoraggio stabile del RPCT: il RPCT provvede al monitoraggio agli effetti del d.lgs. n. 33/2013, in merito a tutte le pubblicazioni presenti in "Amministrazione Trasparente", secondo tempistiche e campionamenti diversificati a seconda del tipo di dato / documento / informazione, all'uopo redigendo un apposito verbale di monitoraggio. Il monitoraggio del RPCT riguarda:
 - lo stato della pubblicazione;
 - l'aggiornamento;
 - la completezza;
 - la chiarezza;
 - il formato;
 - la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR), secondo le indicazioni diramate dal Garante.

V. APPROVAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano è stato elaborato dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Gestione.

Il Piano è diffuso verso tutto il personale e pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Museo, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.